

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE

IL GIUDICE ISTRUTTORE
IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
DR. GIACOMO OBERTO

SENTENZA

N° _____

Fasc. N. 30565/10

N° _____

Cron. _____

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 30565/2010 R.G.

Avente ad oggetto (come dichiarato da parte attrice): «Pagamento compenso mediatore».

Promossa da:

P. _____ con l'avv. J. _____ vic.

- attore -

CONTRO

_____ , con l'avv. Marco Palermi.

- convenuta -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice:

«Respinta ogni avversa istanza, domanda ed eccezione, anche in punto prescrizione del diritto, in via istruttoria ammettersi ed assumersi i capitoli di prova dedotti con l'atto introduttivo del presente giudizio (del 21/03/201) e, nel merito, dichiarare la convenuta _____ tenuta e condannata a corrispondere al sig. _____ la somma di Euro 34.000,00 secondo gli accordi intercorsi e secondo il mandato a questi conferito in data 06 novembre 2006 dal C.d.A.. Con vittoria di spese ed onorari della presente procedura gravate da Iva e Cpa e spese di cui all'art. 15 L. P., da compensarsi nel caso di mancato accoglimento delle suddette conclusioni».

Per parte convenuta:

«Voglia l'On. Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, nel merito, in via preliminare:

dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del sig. [redacted] al pagamento della provvigione e, per l'effetto, respingere la domanda *ex adverso* proposta.

nel merito, in via principale: rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto ed in diritto;

nel merito, in via subordinata: dato atto dell'avvenuto pagamento di e 15.000,00, rideterminare, per i fatti di cui in narrativa, il compenso provvigionale richiesto da parte attrice a titolo di saldo, nella minor somma di 3.200,00.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F., IVA e CPA di legge e successive occorrente».

CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132, CPV., N. 4, C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)

La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 34.000,00 a titolo di compenso per l'attività di mediazione asseritamente svolta dal [redacted] in favore della convenuta per l'ottenimento di un mutuo.

Preliminarmente [redacted] eccepisce parte convenuta (ritualmente, già in comparsa di risposta, depositata in termini) l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere da parte attrice, ex art. 2950 c.c.

Sul punto dovrà rimarcarsi che le parti convergono sulla determinazione del *dies a quo* per il computo del termine prescrizione in oggetto nell'8 ottobre 2009, giorno dell'ottenimento del mutuo oggetto della mediazione, mercé stipula del rogito notarile rep. n. 26085/12857, per un importo totale di € 2.350.000,00, pari al mutuo fondiario oggetto di incarico di mediazione di cui alla delibera 6 novembre 2006. In ogni caso, anche l'individuazione del diverso *dies a quo*, coincidente, secondo la prima impostazione dell'attore, con il 9 novembre 2009, non sposterebbe i termini della questione.

Ed infatti, se è vero che l'atto introduttivo del presente giudizio risulta notificato il giorno 12 novembre 2010, esso appare tardivo rispetto ad entrambe le due ipotesi sopra individuate.

Decisiva risulta, a questo punto, la questione relativa all'individuazione della presenza di un idoneo atto interruttivo della prescrizione.

Ora, carattere sicuramente idoneo all'uopo potrebbe possedere la lettera datata 29 novembre 2009, posto che in essa compare a chiare lettere la frase: «Si riconferma, pertanto, la fattura n. 4/2009 di euro 34.000,00 e con la presente se ne sollecita il pagamento». Peraltro, parte convenuta ha provato documentalmente che la raccomandata n. 137437447960 non le è stata recapitata, essendo invece stata erroneamente consegnata a soggetto diverso (un ufficio dell'INPS, nella specie), domiciliato nella stessa via, ma in altro civico. Di contro, l'attore ha dimostrato, con la produzione della cartolina di ritorno, che la raccomandata n. 137437437115, spedita il 12 dicembre 2009, ha raggiunto parte convenuta, regolarmente, in data 15 dicembre 2009.

Il problema diventa dunque quello di sapere se la lettera datata 29 novembre 2009 sia stata inviata il 12 dicembre dello stesso anno e pertanto costituisca proprio il contenuto della raccomandata n. 137437447960, mai recapitata alla parte convenuta. L'incertezza potrebbe essere costituita dal fatto che, come già anticipato, è dimostrato che, invece, la raccomandata n.

137437437115, spedita il 12 dicembre 2009, ha raggiunto parte convenuta, regolarmente, in data 15 dicembre 2009.

Sul punto interviene però l'ammissione della parte attrice (un vero e proprio *autogoal*, verrebbe da dire!) la quale (dopo aver «sorvolato» sulle questioni di cui sopra, relative alla lettera del 29 novembre 2009 ed alla raccomandata n. 137437447960) riconosce, nella memoria ex art. 183 c.p.c. del 21 marzo 2011, che la raccomandata spedita il 12 dicembre 2009 (e cioè la raccomandata n. 137437437115, spedita il 12 dicembre 2009, la quale, come detto, ha raggiunto parte convenuta, regolarmente, in data 15 dicembre 2009) non conteneva la missiva datata 29 novembre 2009, ma solo la parcella n. 4, già inviata alla convenuta e da quest'ultima rispedita al mittente.

Risulta quindi dimostrato, sulla base della documentazione in atti e dell'ammissione della parte attrice, che la lettera 29 novembre 2009 non pervenne mai all'indirizzo della parte convenuta.

All'indirizzo della convenuta pervenne invece la parcella n. 4 di parte attrice, inviata in data sicuramente idonea, in astratto, ad interrompere la prescrizione.

Il problema diviene a questo punto quello di sapere se il semplice invio di una notula o parcella per prestazioni professionali possa ritenersi integrare quell'atto di costituzione in mora che l'art. 2943, ult. cpv., c.c., richiede ai fini dell'interruzione della prescrizione.

Al riguardo è noto che la giurisprudenza di legittimità insegna che «In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento» (cfr. Cass., 12 febbraio 2010, n. 3371; v. inoltre Cass., 3 dicembre 2010, n. 24656).

CONDANNA parte attrice al rimborso in favore della parte convenuta delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 6.500,00 (di cui € per diritti ed € per esposti).

Così deciso in Torino il giorno 9 marzo 2012, con sentenza depositata dal Giudice in Cancelleria a mezzo scritturazione elettronica il giorno 9 marzo 2012, in originale, anziché in minuta (secondo quanto invece prescritto dall'art. 119 disp. att. c.p.c.), giusta quanto disposto dal Presidente del Tribunale con suo decreto n. 5/2002.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa *[firma]* BOTTO

IL GIUDICE
[firma]

Depositata in Cancelleria
Torino 7 3 MAR 2012



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa *[firma]* BOTTO